



**Società Italiana di Chirurgia Cardiaca
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Revisione Bologna Novembre 2004**

ART 1)

DENOMINAZIONE

L'Associazione denominata "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare" fondata nel 1967 in Roma assume la nuova denominazione: "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", denominabile anche in breve "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca onlus" o designabile in sigla come SICCH.

ART 2)

SEDE

L'Associazione ha sede in Roma. Via Firenze 32

ART 3)

GENERALITA'

L'Associazione ha durata illimitata e riprende i principi ispiratori della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare, Società benemerita promossa dai Professori: *Angelo Actis Dato, Pier Giuseppe Cevese, Alberto De Blasi, Renato Donatelli, Antonio Lanzara, Edmondo Malan, Amedeo Pasanisi, Luciano Provenzale, Filippo Scirè, Anacleto Venturini, Pietro Valdoni, Giuseppe Zannini* di cui perpetua l'eredità culturale.

ART 4)

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità d'interesse generale e d'utilità sociale nel promuovere la ricerca scientifica, la formazione dei medici specialisti nella disciplina cardiocirurgica, ossia la branca della chirurgia che interessa specificatamente il cuore ed i grossi vasi, la programmazione in ambito sanitario ed il controllo di qualità nel campo delle malattie cardiovascolari.

In particolare l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Riunire nell'ambito nazionale i Cardiocirurghi ed i cultori delle materie affini alla specialità cardiocirurgica che operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
- Tutelare la figura giuridica e professionale degli associati.
- Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale cardiocirurgico.
- Definire ed omogeneizzare gli standard clinico - operativi e le linee guida della specialità cardiocirurgica anche con l'impiego di sistemi informatici e con la costruzione di un archivio dati ufficiale.
- Promuovere le ricerche sulle malattie cardiovascolari passibili di terapia chirurgica.
- Promuovere lo sviluppo ed il coordinamento della cardiocirurgia in tutte le strutture nazionali intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e della verifica dei risultati.
- Promuovere nell'ambito nazionale ed internazionale l'attività didattica, formativa, scientifica e di ricerca di ogni aspetto dell'attività cardiocirurgica.
- Adeguarsi alle disposizioni di legge che regolano la vita e l'attività delle Società Scientifiche.

Pertanto secondo quanto contenuto nel Dlgs pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2004 la SICCH prevede:

- attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali e la F.I.S.M.;
- di non esercitare attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo quelle necessarie per la formazione continua;
- l'espressa esclusione di finalità sindacali;
- di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- di finanziare le attività E.C.M. attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi statuari l'Associazione può:

- promuovere e coordinare ricerche e studi multicentrici,
- acquisire cointeressenze e partecipazioni con altre società, enti ed organismi nazionali od internazionali aventi analoghe finalità,
- federarsi con altre Società Scientifiche,
- promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni, sezioni o altre istituzioni funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi scientifici e dell'amministrazione del proprio patrimonio, mantenendo comunque la propria identità non lucrativa.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite; tuttavia, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

ART 5)

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dagli utili netti di gestione, da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche. .

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono come Soci ,
- redditi derivanti dal suo patrimonio,
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività,
- contributi accessori connessi all'attività editoriale e convegnistica.

L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al pagamento della quota annua di rinnovo dell'iscrizione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote di ammissione e di rinnovo dell'iscrizione e i modi ed i tempi di effettuazione dei versamenti. I Soci, oltre ai pagamenti per l'ammissione ed il rinnovo d'iscrizione annuale, possono effettuare ulteriori versamenti al fondo di dotazione. Questi versamenti non determinano ulteriori diritti di partecipazione e, in particolare non creano quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte Essi sono a fondo perduto; non rivalutabili né restituibili in nessun caso , ivi compreso lo scioglimento dell'Associazione la morte, il recesso o l' esclusione dall'Associazione.

La domanda di recessione da Socio non annulla l'obbligo a versare le quote arretrate insolute, il Consiglio Direttivo può disporre l'applicazione di interessi di mora e l'eventuale addebito degli oneri per il recupero dei crediti delle quote insolute.

L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

ART 6)

SOCI

I Soci che fanno parte dell'Associazione si distinguono in:

- a) Onorari
- b) Ordinari
- c) Seniores
- d) Juniores

a) Sono Soci Onorari coloro che, per riconosciuti meriti, sono nominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari, accettata la nomina, non sono tenuti al versamento di quote associative e possono partecipare a tutti gli effetti alle attività dell'Associazione.

b) Sono Soci Ordinari i laureati in medicina e chirurgia da non meno di cinque anni i quali dimostrino di esercitare esclusivamente o preminentemente la chirurgia cardiaca o disciplina affine. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative definite dal Consiglio Direttivo.

c) Sono Soci Seniores coloro che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età, e che siano stati regolarmente Soci della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (anche nei precedenti svolgimenti statutari) per almeno dieci anni. I Soci Seniores sono esentati dal versamento delle quote associative.

d) Sono Soci Juniores i laureati, in medicina e chirurgia da meno di cinque anni, che abbiano interesse prevalente per la cardiocirurgia od altre specialità affini o correlate. I Soci Juniores pagano una quota associativa ridotta. La posizione di Socio Junior può essere mantenuta per una durata massima di anni cinque, comunque non oltre il trentatreesimo anno di età.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza dei loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Per le diverse tipologie di Soci sono però ammesse quote di iscrizione e di rinnovo differenziate .

I Soci possono accedere alle cariche elettive dopo cinque anni di appartenenza alla Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca onlus" deve formulare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e impegnandosi a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

La domanda deve essere sottoscritta da almeno tre Soci presentatori.

Entro novanta giorni dal ricevimento (per il computo di tale periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) il Consiglio Direttivo deve esaminare le domande di ammissione. In occasione della prima Assemblea utile relaziona la specifica delle ammissioni dei nuovi Soci e propone all'approvazione dell'Assemblea la conferma dell'ammissione. Fermo restando il diritto di recesso, l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I nuovi Soci sono ammessi al diritto di voto solamente durante la prima Assemblea successiva a quella ove è stata ratificata l'approvazione della loro iscrizione Il voto è relativo all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e alle deliberazioni di cui l'Assemblea è competente.

I Il Segretario Organizzativo, in occasione di ogni Assemblea, deve rendere pubblico l'elenco dei Soci aventi diritto.

Nel caso di mancato accoglimento della domanda il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare le motivazioni. L'aspirante Socio respinto ha facoltà di sottoporre nuovamente la domanda di iscrizione durante la prima successiva Assemblea.

Ogni Socio può in qualsiasi momento decidere di recedere dall'Associazione. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, su cui eventualmente si esprimerà il collegio dei Probiviri e nel qual caso il recesso potrà avere effetto immediato) decorre dall'inizio del 2° mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempienza agli obblighi di versamento per tre anni al massimo, per comportamenti indegni, posizioni incompatibili con gli interessi e gli indirizzi dell'Associazione, o di altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio. I provvedimenti di revoca possono essere promossi o dal Consiglio Direttivo o su documentata formale richiesta di dieci Soci. Le delibere di revoca debbono essere intraprese dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri. Il provvedimento è operativo dopo il trentesimo giorno successivo alla notifica dell'esclusione e deve contenere le motivazioni per cui essa è stata deliberata. Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare le esclusioni alla prima Assemblea successiva alla data di adozione dei provvedimenti ed a sottoporre all'approvazione Assembleare le relative deliberazioni. L'escluso, entro trenta giorni dalla notifica, può ricorrere e richiedere al Consiglio Direttivo di rimettere la decisione all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può sottoporre a censura formale il comportamento non consono di un Associato nei confronti di altri Soci o dell'Associazione.

ART 7)

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Nazionale

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Segretario Organizzativo

Il Segretario Amministrativo - Tesoriere

Il Segretario Scientifico

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

La nomina alle Cariche e l'attivazione degli Organi dell'Associazione avviene fra quanti nominati all'ART 6 abbiano maturato, al momento delle elezioni cinque anni di appartenenza all'Associazione stessa (anche nei pregressi svolgimenti statutari).

ART 8)

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative, è l'organo sovrano dell'Associazione "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca onlus" e si riunisce almeno una volta all'anno.

E' convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure in seguito a richiesta dal 10% dei Soci o da quattro componenti del Consiglio Direttivo o da due Consiglieri del Collegio dei Revisori. Tutti devono comunque essere in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, al momento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo posta o mediante altri sistemi di comunicazioni certi e deve essere notificata a tutti i Soci, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza e comunque deve giungere agli indirizzi almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione oltre all'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le Assemblee si tengono generalmente nella sede ed in coincidenza con i Congressi Nazionali dell'Associazione ed in subordine in sedi non decentrate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza, su indicazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure dal Socio dell'Associazione anagraficamente più anziano e disponibile fra i presenti.

L'Assemblea:

- Elege i componenti il Consiglio Direttivo, i Segretari, il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Approva o meno il bilancio preventivo e consuntivo.
- Delinea gli indirizzi generali e le relazioni annuali dell'attività dell'Associazione.
- Delibera sulle modifiche al presente Statuto.
- Delibera, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali.
- Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- Approva, su proposta del Presidente o del suo sostituto, procedure elettorali, scrutatori ed eventuali commissioni elettorali.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

ART 9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri compresi Presidente, Vice Presidente e Segretari.

Tutti i Consiglieri devono essere Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e durano in carica due anni e sono rieleggibili per una volta (totale due mandati).

Dopo un'interruzione di due anni, i Consiglieri possono essere nuovamente rieletti

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro, lo stesso Consiglio Direttivo dà luogo alla cooptazione di un nuovo membro sulla base della graduatoria delle ultime elezioni (primo dei non eletti; in caso di parità prevarrà il Socio più anziano per iscrizione ed in subordine anagraficamente). Il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla fine del mandato del Consigliere di cui prende luogo. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Segretario l'incarico verrà attribuito al Consigliere più anziano che rimane in carica fino alla fine del mandato.

Dell'evento deve essere fatta notifica ai Soci durante la prima Assemblea utile e comunque mediante gli abituali sistemi di comunicazione dell'Associazione.

Dalla nomina a Consigliere non deriva alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con comunicazione via fax o telematica da farsi pervenire, salvo casi di urgenza, almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide qualora sia presente almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo; in caso di parità nelle votazioni, a scrutinio palese o segreto, è determinante il parere del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni, comunque sino alla successiva Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche ed ha le seguenti funzioni:

- Deliberare le regolamentazioni interne per il funzionamento dell'Associazione
- Deliberare l'ammissione e la revoca dei Soci.
- Predisporre bilanci di previsione e consuntivi annuali
- Sviluppare i programmi di lavoro proposti e/o approvati dall'Assemblea.
- Proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto (formulando proposte scritte ed inoltrate a tutti i Soci almeno quarantacinque giorni prima dell'Assemblea programmata per la deliberazione).
- Proporre all'Assemblea i regolamenti relativi alle procedure elettorali, al funzionamento degli Organi ed Organismi dell'Associazione.
- Approvare le relazioni annuali sull'attività dell'Associazione redatte rispettivamente dal Presidente e dai Segretari da sottoporre all'Assemblea,
- Disporre l'aggiornamento delle quote associative annue.
- Amministrare il patrimonio dell'Associazione.
- Deliberare, su proposta dei Segretari, il rimborso spese dei Soci per attività svolte a favore dell'Associazione.
- Stabilire e promuovere la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.
- Attivare tutte le procedure per dotare l'Associazione di propri organi di comunicazione, stampa e di divulgazione interna ed esterna .
- Nominare i componenti dei Comitati e definirne i regolamenti.
- Recepire, nel corso delle Assemblee, le indicazioni dei Soci sullo sviluppo, la composizione e le competenze dei Comitati e la disponibilità a farne parte.
- Individuare ed eventualmente attivare, ove ritenuta necessaria, ogni forma di promozione e di coinvolgimento rappresentativo dei Soci.
- Adottare ogni altra iniziativa funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I problemi routinari vengono gestiti dall'ufficio segreteria, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai tre Segretari. Tutte le attività svolte, regolarmente verbalizzate, saranno comunicate a scopo di ratifica in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.

Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo di diritto, ma a solo titolo consultivo:

Il Past-President.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

I Presidenti di eventuali Sezioni della Società.

Il coordinatore dei Presidenti delle Aree.

Il Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze culturali, scientifiche ed organizzative lo richiedano, può proporre l'istituzione di singole Sezioni che debbono essere approvate con delibera assembleare dai Soci ordinari. Le Sezioni sono dotate di un organo collegiale e sono soggette a regolamentazione approvata dal Consiglio Direttivo.

La Sezione di Cardiocirurgia Pediatrica che ha sede a Roma è stata ufficialmente istituita il 12 Gennaio 1996.

Il passaggio delle consegne e delle competenze tra il Consiglio Direttivo uscente e quello neoeletto viene formalizzato dopo la chiusura dell'Assemblea che ha avuto per tema il rinnovo delle cariche sociali.

La prima riunione autonoma del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire entro un mese dalla data di svolgimento dell'Assemblea che lo ha eletto ed è convocata dal Segretario Organizzativo .

ART 10)

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è un organo consultivo del Consiglio Direttivo, costituito da un rappresentante per ogni centro cardiocirurgico il cui funzionamento è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

I partecipanti debbono essere Soci, in regola con le quote contributive.

La sua composizione è tale da consentire, in caso di necessità, di poter raccogliere qualificati e tempestivi suggerimenti sulle più importanti tematiche che il Consiglio Direttivo si trovi ad affrontare.

ART 11)

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto ,con votazione a scrutinio segreto, durante la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo .

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale,
- cura l'esecuzione delle relative deliberazioni,
- sorveglia l'andamento amministrativo dell'Associazione,
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- accerta che il Segretario Amministrativo - Tesoriere prepari i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea corredati delle opportune relazioni per l'approvazione.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile, per i successivi due anni, né come Presidente né come componente il Consiglio Direttivo.

ART 12)

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto con votazione a scrutinio segreto durante la prima riunione del Consiglio Direttivo risultato eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART 13)

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il Segretario Organizzativo viene eletto dall'Assemblea, ed è sempre rieleggibile.

Il Segretario Organizzativo:

- verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale,
- coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Amministrativo - Tesoriere ed il Segretario Scientifico nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione,
- mantiene ed aggiorna il registro dei Soci,
- verifica gli adempimenti ai doveri sociali e ne sollecita l'adempimento,
- relaziona al Consiglio Direttivo sulle problematiche gestionali degli Organismi ed Istituti Associativi
- raccoglie le normative e le disposizioni Nazionali od Europee relative all'attività Cardiochirurgica,
- promuove le vie di contatto e conoscenza di istituzioni pubbliche e private connesse all'attività cardiochirurgica Nazionale ed Internazionale,
- cura i rapporti con le aziende di ricerca e produzione connesse all'attività cardiochirurgica.

Il Segretario Organizzativo, in semplice intesa con il Tesoriere, dispone economicamente dell'ordinaria amministrazione delle spese di gestione dell'Associazione ed i rimborsi spese limiti disposti, relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo.

ART 14)

IL SEGRETARIO SCIENTIFICO

Il Segretario Scientifico viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile

Il Segretario Scientifico:

- presiede il Comitato scientifico,
- promuove e coordina per mezzo di Comitati ad hoc
 - le ricerche multicentriche,
 - lo sviluppo delle linee guida
 - la definizione dei programmi per il Congresso Nazionale del cui Comitato Ordinatore , con ruolo consultivo e di collegamento con il Consiglio Direttivo, entra a far parte.
- cura il collegamento con le attività di altre associazioni Scientifiche Nazionali ed Estere attinenti alla materia Cardiochirurgica,
- organizza lo sviluppo del registry nazionale cardiocirurgico.

ART 15)

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – TESORIERE

Il Segretario Amministrativo-Tesoriere viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile .

Il Segretario Amministrativo - Tesoriere :

- cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità,
- effettua le relative verifiche,
- controlla la tenuta dei libri contabili,
- predispone dal punto di vista contabile i bilanci preventivi e consuntivi accompagnandoli da idonea relazione contabile,
- elabora, e sottopone al Consiglio Direttivo, un piano di finanziamento dell'Associazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari,
- cura i rapporti finalizzati al finanziamento da parte di istituzioni pubbliche o private
- si fa carico della promozione del finanziamento Societario da parte dei Soci.

D'intesa con il Presidente ed il Segretario Organizzativo individua ed attiva, relazionandone al Consiglio Direttivo, le forme più opportune di custodia e deposito della cassa, delle entrate e delle uscite finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.

D'intesa con il Segretario Organizzativo esegue i pagamenti per l'ordinaria amministrazione e per i documentati rimborsi spese relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo.

ART 16)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui possono far parte anche persone esterne all'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

I Revisori dei Conti :

- curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti,
- partecipano di diritto, senza poter votare ma con facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo,
- verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri,
- danno parere sui bilanci.

L'incarico è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed i compensi valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

ART 17)

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci Ordinari e Seniores.. La partecipazione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche elettive.

Il Collegio dei Probiviri esprime al Consiglio Direttivo pareri di ordine etico, morale e deontologico relativamente al comportamento dei Soci o degli organismi Associativi nel contesto dell'attività Societaria.

sia su iniziativa autonoma che su invito del Consiglio Direttivo stesso o su richiesta formale di almeno cinque Soci.

Il suo funzionamento è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

ART 18)

NOMINE, CANDIDATURE E CARICHE

Le candidature alle cariche sociali, fino ad un numero massimo doppio dei posti eleggibili, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo quarantacinque giorni prima della scadenza delle cariche stesse o della data di convocazione dell'Assemblea.

La presentazione di tutte le candidature deve essere effettuata da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o da venti Soci. Nella presentazione dei candidati agli elettori debbono essere resi noti i nomi dei Soci presentatori.

Il Consiglio Direttivo può, a proprio giudizio, attivare e regolamentare il Comitato Nomine e, solamente all'unanimità, presentare un'intera rosa di candidati

Il Vicepresidente uscente è automaticamente candidato.

In caso di eccesso di candidature avranno la precedenza i Soci con maggiore anzianità societaria e d in caso di parità quelli con maggiore anzianità anagrafica.

Le nuove candidature debbono essere portate a conoscenza dei Soci con la lettera di convocazione dell'assemblea e con le altre vie di comunicazione adottate.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; tutta la graduatoria viene verbalizzata.

e rimane valida per l'eventuale surroga per tutto il biennio.

Ove non diversamente specificato in questo Statuto, e se consentito dalla legge, è permesso il cumulo delle cariche.

ART 19)

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, del Consiglio Nazionale nonché il Libro dei Soci

I verbali di riunione dei Comitati debbono essere trasmessi a cura dei singoli responsabili; al Presidente dell'Associazione per la presentazione al Consiglio Direttivo. I verbali, protocollati, vanno a far parte del "Libro dei Comitati" tenuto del Segretario Organizzativo dell'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; il Segretario Organizzativo, spedisce, contrassegno a solo mezzo posta, con spese a totale carico del richiedente, le copie certificate e autenticate secondo le norme vigenti.

ART 20)

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

Il Consiglio Direttivo:

deve approvare,entro le scadenze previste dalle normative vigenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura

Bilanci e relazioni sono pubblicati sugli organi di informazione dell'Associazione o su altri mezzi di informazione.

Il Segretario Organizzativo invia,con spese a totale carico del richiedente, copie dei bilanci a chi ne fa richiesta.

ART 21)

IL CONGRESSO SCIENTIFICO

Il "Congresso Scientifico della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca onlus", è tenuto normalmente con cadenza biennale.

La sede del Congresso, dopo il 2004,.è normalmente fissata a Roma Eccezionalmente l'Assemblea può motivatamente scegliere un'altra sede geograficamente centrale.

Il Consiglio Direttivo, nomina il Comitato Ordinatore del Congresso, il Comitato Scientifico ed i rispettivi Segretari.

Il Comitato Ordinatore, composto dal Presidente, che è il Presidente in carica della Società, e da altri quattro membri scelti dal Consiglio Direttivo in ambito nazionale è responsabile a tutti gli effetti della gestione organizzativa ed amministrativa del Congresso.

Il Comitato Scientifico, composto dal Presidente, che è il Presidente in carica della Società e dal Segretario Scientifico della Società e da cinque membri scelti dal Consiglio Direttivo in ambito nazionale è responsabile della gestione scientifica del Congresso.

In coincidenza con il Congresso Scientifico della "Società Italiana di Chirurgia Cardiaca onlus" deve essere svolta una Assemblea finalizzata agli eventuali adempimenti statutari.

ART 22 COMITATI –AREE

Il Consiglio Direttivo può:

- deliberare l'attivazione di Comitati,
- nominare il Coordinatore,
- decidere Il permanere in essere degli stessi,
- decretarne in ogni momento lo scioglimento,
- promuovere il regolamento per il funzionamento dei Comitati,
- attivare **aree** mono o pluriregionali .

Ogni Comitato è costituito da almeno tre componenti compreso Coordinatore.

La composizione dei Comitati deve essere, come minimo, costituita per i due terzi da Soci in regola con il pagamento delle quote associative, e per un terzo, come massimo, da non Soci.,

Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo,per la ratifica, la composizione del Comitato .

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di partecipare ai lavori di tutti i comitati

L'attività dei Comitati si conclude comunque con il rinnovo del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato per le Nomine deve comprendere i Past-Presidents, il più anziano dei quali funge da Coordinatore Il Comitato,se necessario, viene integrato dai Soci più anziani iscritti alla Società da almeno venti anni; in subordine, in caso di indisponibilità di Soci di cui sopra, dai Soci più anziani che abbiano fatto parte dei precedenti Consigli Direttivi.

Il Consiglio Nazionale nella riunione dell'11 giugno 2004 ha deliberato che ogni Area si gestisca autonomamente eleggendo i propri organi direttivi (almeno un Presidente ed un Segretario).

Gli organi direttivi :

- sono eletti, a scrutinio segreto,dalla maggioranza dei cardiocirurghi facenti parte dell'area ,
- restano in carica per due anni,

- sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati.
- devono essere eletti tra i Soci in regola con i pagamenti delle quote societarie.

I Presidenti costituiscono il Collegio dei Presidenti che si deve riunire almeno una volta all'anno. Il Collegio è gestito da un Coordinatore eletto tra i Presidenti. Il Coordinatore del Collegio resta in carica due anni, non è rieleggibile e partecipa di diritto, a solo titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART 23)

MEMBRI AGGIUNTI

Il Consiglio Direttivo regola sull'ammissione, presenza e ruolo dei Membri Aggiunti,

Essi possono

- avere personalità fisica o giuridica,
- essere nominati nei Comitati,
- partecipare ai Congressi Scientifici,
- essere cultori di varie discipline,
- fare parte di Istituzioni pubbliche o private, con finalità assistenziali, scientifiche od accademiche,
- collaborare, a titolo onorifico od in modo finalizzato allo sviluppo di attività culturali dell'Associazione.

E' diritto dei Membri Aggiunti essere tenuti aggiornati sulle attività culturali dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo chiedere ai Membri Aggiunti il versamento di un contributo a sostegno dell'attività della Società.

ART 24)

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) Roma. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART 25)

SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 26)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

ART 27)

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.